

COMUNE DI SEGGIANO

Provincia di Grosseto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del 30/04/2025

****COPIA****

Oggetto: **TRIBUTI - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE
TARIFFE ANNO 2025.**

L'anno duemilaventicinque il giorno mercoledì 30 del mese di Aprile alle ore 21:30, nella sede dell'Ente, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi di legge, si é riunito l'Organo Deliberante CONSIGLIO COMUNALE.

Sessione ordinaria, Prima convocazione, seduta pubblica

Proceduto all'appello nominale risultano:

ROSSI DANIELE	P	GIUSTINI EMILIANO	P
CHILLERI CARLOTTA	P	BARGAGLI NICOLA	P
PIERI FRANCESCA	P	ALVIANI GILBERTO	P
CASSANI LAURA	P	BERNARDELLI LUCIO	P
GIRALDI DANIELA	P	SAVELLI GIULIANO	P
GIGLIOTTI LUCIANO	P		

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. SIMONE CUCINOTTA

Presenti n. 11 - assenti n. 0 - in carica 11

Assume la presidenza AVV. DANIELE ROSSI in qualità di SINDACO.

Constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

**OGGETTO: TRIBUTI - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE
TARIFFE ANNO 2025.**

Il Sindaco espone che le tariffe 2025 sono predisposte sulla base del PEF predisposto dal gestore e ratificato secondo i criteri determinati dall'ATO dal Consiglio Comunale.

Il Consigliere Savelli chiede se c'è stata una maggiorazione o un aumento rispetto all'anno precedente. Il Sindaco risponde che non ci sono aumenti tributari che non siano quelli derivanti dalla spalmatura per gli utenti dei maggiori costi del servizio

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n.267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, es successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

- l'articolo 3, comma 5-quinquies del DL n.228 del 2021 (cd. DL "Milleproroghe") convertito nella legge n.25 del 2022 che ha sganciato il termine per l'approvazione di PEF, regolamenti e tariffe TARI da quello ordinario prevedendo che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

PREMESSO che:

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito Arera):

- la deliberazione Arera n. 443/2019: definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e determina il nuovo metodo tariffario (MTR);
- la deliberazione Arera n. 444/2019: da un lato dispone i contenuti minimi obbligatori in materia di trasparenza e dall'altro rimanda la regolazione in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio integrato di gestione dei RU e servizi che lo

compongono a successiva regolamentazione;

- la deliberazione Arera n. 238/2020: Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- la deliberazione Arera n. 493/2020: Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;
- la deliberazione Arera n. 363/2021 avente ad oggetto l'"approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;
- la determinazione Arera n. 2/2021 avente ad oggetto l'Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione Arera n. 459/2021: valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la deliberazione Arera n. 15/2022 avente ad oggetto la "regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;
- le seguenti deliberazioni ARERA n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" e n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";
- la deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 avente ad oggetto "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)" con la quale ARERA ha recato le disposizioni tese alla definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle entrate tariffarie di riferimento nonché delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di

chiusura del ciclo "minimi";

- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 683 dispone che "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti

di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

660. *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decretollegislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.";*

682. *"Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)"*;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA,

considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

CONSIDERATO che dovrà essere trasmessa all'Autorità la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

RIBADITO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2025;

ACCLARATO che nell'ambito Toscana Sud le funzioni dell'Ente territorialmente competente nel procedimento di approvazione del PEF, attribuite dalla delibera ARERA N. 433/19, sono di competenza dell'Autorità d'Ambito ATO Toscana Sud, come sancito dall'art. 3.1 del suo vigente Statuto, novellato per effetto della delibera dell'Assemblea N. 9/2020 secondo cui "L'Autorità esercita altresì le funzioni di Ente Territorialmente Competente ai sensi della regolamentazione ARERA, ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali.";

DATO ATTO pertanto che, a seguito dell'introduzione del Nuovo Metodo Tariffario ARERA, spetta all'Autorità d'Ambito assumere le "pertinenti determinazioni" in ordine al Piano Economico-finanziario ed ai Corrispettivi del servizio, che hanno efficacia vincolante ai fini della determinazione dell'importo complessivo del costo del servizio da finanziare con la TARI, salvi gli

effetti delle eventuali successive modifiche consequenziali procedimento di approvazione da parte di ARERA;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione n. 10 del 13/03/2023 e modificato per intervenute modifiche normative con propria deliberazione in approvazione nella medesima seduta consiliare di approvazione del presente atto;

RICHIAMATA la propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 13/10/2022, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2023 ed il PEF pluriennale 2022-2025, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Seggiano e quelli forniti dall'Autorità di ambito di riferimento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR);

RICHIAMATA la propria deliberazione del Consiglio Comunale in approvazione nella medesima seduta consiliare di approvazione della presente, relativa alla presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti per l'anno 2025 ai fini TARI;

VISTO l'articolo 11, comma 13) del vigente Regolamento TARI, che testualmente prevede: "Il Comune può prevedere, in sede di approvazione delle tariffe, ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste nel presente regolamento la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse della fiscalità generale del Comune stesso, salvo non si tratti di riduzioni collegate alla quantità di rifiuto trattata dal servizio universale";

PRESO ATTO che tali agevolazioni, ai sensi dell'art.1, comma 660, della Legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI (riduzioni collegate alla quantità di rifiuto trattata es. compostaggio), o finanziate a carico del Bilancio attraverso specifiche autorizzazioni o finanziamenti appositamente trasferiti dallo stato;

CONSTATATO che nel Comune possono esistere situazioni estremamente particolari per le quali sarebbe utile e necessario prevedere, in base a quanto stabilito dall'art.11 comma 13), (esempio soggetti proprietari di abitazione residenziale e relative pertinenze), una riduzione del 100%

della TARI, da finanziare con risorse a carico del Bilancio, per coloro che sono materialmente impossibilitati all'utilizzo degli immobili in quanto stabilmente ricoverati in struttura socio sanitaria contro la loro volontà, senza che gli stessi siano o possano essere utilizzati da altri soggetti. Il riconoscimento di tale stato dovrà essere dimostrato attraverso la presentazione di apposita certificazione che attesti il ricovero permanente in strutture socio sanitarie;

RITENUTO opportuno prevedere la riduzione di cui sopra, con un costo massimo stimato a carico del bilancio di € 500,00;

VISTO altresì quanto previsto al comma 7) dell'art.11) del Regolamento TARI vigente, che prevede la possibilità, in sede di determinazione delle tariffe, di deliberare riduzioni, sia sulla parte fissa che in quella variabile, delle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio domestico dei propri scarti organici;

RITENUTO opportuno non confermare, anche per il 2025, la riduzione per il compostaggio domestico applicabile ai soli immobili abitativi (categoria catastale A), inquanto adesso esistono punti di raccolta con appositi bidoncini per l'organico in tutto il territorio comunale;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

VISTI i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, e che il canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di

occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

VISTO che l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

VISTA la delibera Arera n. 386/2023/R/rif che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) *URI,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2025, ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2025, ad € 1,50 per utenza per anno;

PRESO ATTO che con DPCM n. 24 del 21 gennaio 2025 viene introdotto “il Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate” - c.d. “Bonus sociale per i rifiuti”, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57 bis comma 2 del D.L. n. 124/2019. Il bonus si applica a partire dal 1° gennaio 2025. Spetterà ad ARERA stabilire le modalità applicative entro 4 mesi dall'entrata in vigore del DPCM, pubblicato in G.U. n. 60 del 13 marzo 2025;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente

per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.53 del 28/12/2024, avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

VISTI:

- la L. n. 241 del 07 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi" e s.m.i.;

- il vigente "Statuto Comunale";
- il vigente "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate";

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Esaurita la discussione si procede alla votazione i cui esiti sono: **Favorevoli 7, Contrari 0, Astenuti 2 (Savelli e Bernardelli)**

DELIBERA

1. **DI CONSIDERARE** le premesse in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI UTILIZZARE**, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, per la determinazione delle tariffe 2025, il Piano Finanziario TARI, redatto sulla base del PEF (ATO-Comune) 2025, dell'importo di € 320.672,00 (approvato con Deliberazione Consiliare n..... del), riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. **DI FISSARE** per l'anno 2025, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella misura del 100% da garantire attraverso l'applicazione delle tariffe determinate con il presente atto;
4. **DI DARE ATTO** che le tariffe contenute nel documento allegato ed approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 01/01/2025;
5. **DI APPROVARE**, altresì, per l'anno 2025, ai sensi dell'art.1, comma 683, della Legge n. 147/2013, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
6. **DI STABILIRE**, per l'anno 2025, la riduzione del 100% totale, per coloro che essendo proprietari di abitazione residenziale e relative pertinenze, sono materialmente impossibilitati all'utilizzo delle stesse in quanto stabilmente ricoverati in struttura socio sanitaria contro la loro volontà, senza che gli immobili siano o possano essere utilizzati da altri soggetti. Il riconoscimento di tale stato dovrà essere dimostrato attraverso la presentazione di apposita certificazione, rilasciata dalle strutture socio sanitarie che attesti il ricovero permanente;
7. **DI DARE ATTO** che il costo della riduzione al comma precedente è complessivamente

quantificato in massimo € 500,00 e che l'amministrazione, in ossequio alla normativa vigente, intende finanziare con risorse generali di bilancio, pertanto, una volta quantificata la riduzione, verrà previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio 2025 un idoneo stanziamento il quale finanzia il costo della agevolazione sopra detta, non potendo essere a carico delle restanti utenze;

8. **DI DARE ATTO** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
9. **DI DARE ATTO** che alle tariffe TARI devono essere sommati:
 - il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota deliberata dall'Amministrazione Provinciale di Grosseto pari al 5%;
 - le componenti perequative *UR1,a* e *UR2,a*, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
 - la componente perequativa *UR3*, secondo le modalità che stabilirà ARERA;
10. **DI PROVVEDERE** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art.13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
11. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con doppia votazione ai fini dell'immediata eseguibilità, i cui esiti sono: **Favorevoli 7, Contrari 0, Astenuti 2 (Savelli e Bernardelli)**

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante la necessità e l'urgenza con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Non essendoci altro da discutere il Sindaco dichiara chiusa la seduta alle ore 23.15

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL TUEL APPROVATO CON D.L.GS. N. 267 DEL 18.08.2000.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TENICA

Si esprime parere Favorevole per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE

Li, 23/04/2025 Dott.ssa Roberta Pinzuti

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere Favorevole per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE

Li, 23/04/2025 Dott.ssa Roberta Pinzuti

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: AVV. DANIELE ROSSI F.to: DOTT. SIMONE CUCINOTTA

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32 comma 1 L. 18/06/2009 n. 69 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi a partire dal 04.06.2025

SEGRETARIO COMUNALE

li, 04.06.2025

F.to: DOTT. SIMONE CUCINOTTA

=====

La presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

ESECUTIVITA'

[] La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 134 c. 3 D.LGS n. 267/2000

[X] La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile con separata votazione, è divenuta esecutiva il 30.04.2025 ai sensi dell'art. 134 c. 4 D.LGS n. 267/2000

SEGRETARIO COMUNALE

li, 30.04.2025

F.to: Dott. Simone Cucinotta



COMUNE DI SEGGIANO

Provincia di Grosseto

PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 2025

DETERMINAZIONE TARIFFE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI REDATTO SUL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2025

PIANO FINANZIARIO 2025 – DETERMINAZIONE TARIFFE

IL PIANO FINANZIARIO

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l'approvazione da parte del Comune di un dettagliato *Piano Finanziario*.

Il **piano finanziario**, disposto ed adottato in conformità all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatica avente ad oggetto la definizione degli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall'ente locale.

La IUC e le relative componenti

L'articolo 1, commi dal 639 al 705, della Legge n.147 del 27/12/2013 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi:

1. Il possesso di immobili collegato alla loro natura e valore;
2. L'erogazione e la fruizione di servizi comunali.

La IUC è composta anche dalla TARI (Tassa Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

La Legge di Bilancio 2020 ha abolito dal 01/01/2020 la IUC ad eccezione della TARI, Tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La Legge n.147/2013 nei commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), contiene la disciplina della tassa sui rifiuti; al comma 704 art.1 prevede l'abrogazione della TARES con decorrenza dal 1° gennaio 2014.

La TARI

L'applicazione dal 2014 della Tassa sui Rifiuti (TARI) costituisce, ai sensi dell'art.1, comma 639 Legge n.147/2013, una delle due componenti dell'imposta unica comunale riferita ai servizi ed opera essenzialmente in regime di continuità con la soppressa Tares, così come modificata dal DL n.102 del 2013. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art.1, commi 641-668 della Legge n.147/2013 e s.m.i., ed è applicata per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento svolto dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.

Sono soggetti alla TARI coloro che occupano o detengono a qualsiasi uso locali ed aree scoperte situati nel territorio comunale ove è istituito il servizio di raccolta rifiuti.

Particolare attenzione è riservata all'applicazione di agevolazioni ed esenzioni che potrebbero neutralizzare, in parte, gli effetti della crescente pressione fiscale ed a quei comportamenti che migliorano la qualità e la sostenibilità ambientale (differenziata e abbandono dei rifiuti ingombranti).

Il comma 651 della Legge 147/2013 così recita "*Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158*" ed il successivo comma 652 "*Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio <<chi inquina paga>>, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*" confermando la necessità della stesura di un Piano Finanziario conforme a quanto già normato con D.P.R. n.158/1999.

La Delibera n. 363 del 03/08/2021 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) che ha approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti ("MTR-2"), reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione del piano economico-finanziario per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

Linee guida del metodo tariffario sviluppato attraverso il presente piano

L'art.1 del D.P.R. n.158 del 1999 testualmente recita *"E' approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani"*.

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l'art.2 del D.P.R. n.158 del 1999 *"l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali"* (comma 1), in modo da *"coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani"* (comma 2). Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art.3, comma 1, D.P.R. n.158 del 1999), in maniera tale che il relativo gettito copra tutti i costi del servizio.

Specifica poi l'art.3, comma 2, del richiamato D.P.R. n.158 del 1999 che *"La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione"*. L'art.4, comma 3, prescrive infine che *"La tariffa, determinata ai sensi dell'art.3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica"*.

Dalle norme richiamate si desume, quindi, che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

1. Individuazione e classificazione dei costi del servizio
2. Suddivisione dei costi tra fissi e variabili
3. Ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e a quelle non domestiche;
4. Calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Si riportano, di seguito le caratteristiche principali del sistema tariffario:

- trovare copertura a tutti i costi inerenti il servizio tramite l'impianto tariffario;
- provocare, per quanto possibile, un circuito virtuoso da cui consegua una riduzione delle produzioni di rifiuti.

L'approvazione delle tariffe per l'anno 2025 avviene in conformità al Piano Finanziario del servizio gestione dei rifiuti urbani (anno 2025), redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dall'autorità competente.

Constatato che il Consiglio Comunale di Seggiano ha preso atto dell'approvazione del PEF 2023 e del PEF pluriennale 2022-2025 con deliberazione n.33 del 13/10/2022;

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, e s.m.i., è uno strumento di natura programmatica avente ad oggetto la definizione degli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall'ente locale.

Per quello che attiene a tutta l'attività di raccolta e smaltimento, va premesso che continua ad essere affidata a terzi (Servizi ecologici integrati Toscana s.r.l.) sulla base del procedimento a suo tempo gestito dall'ATO Toscana Sud, ovvero dall'ente di diritto pubblico rappresentativo di tutti i Comuni compresi nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto.

Ecco, per quanto sopra detto, che appare opportuno e conseguenziale utilizzare nella determinazione delle tariffe, relative alla gestione dei rifiuti, le informazioni tecniche ed economiche che lo stesso ATO ci ha fornito, pertanto per quello che attiene alla gestione tecnica rimandiamo al relativo documento, di seguito dettagliato e composto dal piano economico finanziario anno 2025, così come comunicato da ATO Toscana Sud, a cui si somma il PEF servizi in economia, redatto dal Comune di Seggiano.

Rileviamo che dal punto di vista strettamente tecnico ed organizzativo non vi sono da registrare novità sostanziali rispetto all'esercizio precedente: tutte le attività sono svolte avendo come unico interlocutore tecnico ed economico SEI Toscana, tanto che nella previsione dei costi fornita dalla stessa società sono ricompresi i costi di smaltimento in discarica e/o altro impianto. Il PEF ATO (2025) fa registrare un incremento, rispetto a quello dell'esercizio precedente, in valore assoluto di € 10.219,00.

Va rilevato che il servizio fornito da Sei Toscana è integrato dei costi inerenti le attività di coordinamento, amministrative e riscossione: quest'ultime, organizzate e gestite direttamente dall'ente il quale sostiene senza intermediari il costo.

Il criterio utilizzato per la loro valorizzazione, ai fini del loro inserimento nel PEF, è stato quello adottato negli esercizi precedenti al fine di garantire un'omogeneità dei dati ed una loro comparabilità, stesso approccio è stato tenuto nella determinazione di quei costi relativi alla riscossione e/o rischio insoluti. I costi direttamente sostenuti dall'ente sono riepilogati, e comunque aggregati secondo quanto previsto dal DPR 158/99 che "determinano" le quote variabili e fisse delle tariffe, sia delle utenze domestiche che non domestiche.

Visti i seguenti provvedimenti dell'ARERA:

- la deliberazione Arera n. 443/2019: definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e determina il nuovo metodo tariffario (MTR);
- la deliberazione Arera n. 444/2019: da un lato dispone i contenuti minimi obbligatori in materia di trasparenza e dall'altro rimanda la regolazione in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio integrato di gestione dei RU e servizi che lo compongono a successiva regolamentazione;
- la deliberazione Arera n. 238/2020: Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- la deliberazione Arera n. 493/2020: Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;
- la deliberazione Arera n. 363/2021 avente ad oggetto l'"approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025. Ai sensi del MTR 2 sopra citato la determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti è effettuata sulla base del relativo aggiornamento biennale;
- la determinazione Arera n. 2/2021 avente ad oggetto l'Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione Arera n. 459/2021: valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la deliberazione Arera n. 15/2022 avente ad oggetto la "regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- la deliberazione ARERA n.386 del 3/08/2023 con la quale sono state istituite le due componenti perequative in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno; b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno;

Nel territorio in cui opera il Comune di Seggiano è presente ed operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in l. n. 148/2011, denominato ATO Toscana Sud, il quale svolge, pertanto, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019, ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle amministrazioni comunali.

All'interno di tale cornice il presente Piano Finanziario si pone dunque come elemento fondamentale per il calcolo delle tariffe del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari. Alle tariffe si applicano:

- le agevolazioni stabilite dal regolamento comunale;
- il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 novembre 1992, quantificato nella misura del 5,00%.

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2025

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

		2025		
		Seggiano		
		Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
CRF				
CIS		52.201	-	52.201
CTR		28.168	-	28.168
CRD		26.030	-	26.030
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-Z CO^{var} 116,TV		76.551	-	76.551
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-Z CQ^{var} IV		-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-Z COL^{var} TV		-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR		-	-	-
Fattore di Sharing B		226	-	226
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing B(AR)		0,60	0,60	0,60
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AK_{sc}		135	-	135
Fattore di Sharing		26.479	-	26.479
Fattore di Sharing		0,20	0,20	0,20
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing sc		0,72	0,72	0,72
Componente a congruaggio relativa ai costi variabili RCTot_{TV}		19.065	-	19.065
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		-	-	-
		3.255	16.375	16.375
		167.004	16.700	183.705
CSL				
CARC				
Costi generali di gestione CGG		9.866	26.625	36.491
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD		244	14.277	14.521
Altri costi CO_{AL}		12.471	5.566	18.037
Costi comuni CC				
Ammortamenti Amm		80	1.209	1.289
Accantonamenti Acc		12.794	21.052	33.846
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		29.738	-	29.738
- di cui per crediti		-	14.333	14.333
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		-	14.333	14.333
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R		15.086	-	15.086
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}		819	-	819
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-Z CK_{proprietari}		-	-	-
Costi d'uso del capitale CK		45.644	14.333	59.977
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-Z CO^{fix} 116,TF		-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-Z CQ^{fix} TF		-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 9.3 del MTR-Z COL^{fix} TF		-	-	-
Componente a congruaggio relativa ai costi fissi RCTot_{TF}		-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		648	-	648
		-	7.571	7.571
		67.656	69.582	137.237
		234.660	87.773	322.433
		234.660	86.282	320.942
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata %				51%
d _{a-2} ton				609,56
costo unitario effettivo - CUEff				48,75
				39,09
Coefficiente di gradualità				
variazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata 1				0,00
variazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo 2				-0,23
Totale				-0,23
Coefficiente di gradualità (1+)				0,77
Verifica del limite di crescita				
TPI ₁₈				2,7%

» totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			183.435
» totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			137.237
totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			320.672

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

RIEPILOGO DEI COSTI CONSIDERATI

Costi fissi - distribuzione domestica/non domestica (%)			87,28	12,72	
Costi variabili - distribuzione domestica/non domestica (%)			87,28	12,72	
Tasso programmato inflazione IPN					
Coefficiente recupero attività XN					
Gruppo	Tipo	Descrizione	Costi fissi (€)	Costi variabili (€)	
CG	CSL	COSTI FISSI	137.237,00	0,00	
CG	CTR	COSTI VARIABILI	0,00	183.435,00	
		Totale	137.237,00	183.435,00	
		Totali attualizzati (1 + IPN - XN)	137.237,00	183.435,00	
		Totale costi - parte domestica (€)	119.780,45	160.102,07	279.882,52
		Totale costi - parte non domestica (€)	17.456,55	23.332,93	40.789,48
			137.237,00	183.435,00	320.672,00

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Essendo le tariffe articolate nelle fasce di utenza domestica e non domestica (*percentuali di ripartizione invariate rispetto alle precedenti annualità*), l'ente deve, preliminarmente, ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi totali del servizio d'igiene ambientale: nel caso in specie i costi totali pari ad € 320.672,00 sono suddivisi in € 279.882,52 ed € 40.789,48 direttamente imputabili rispettivamente alle utenze domestiche e non domestiche, tenuto conto del limite massimo di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 389/2023.

Detti importi totali per tipologia d'utenza sono ulteriormente suddivisi tra costi fissi e costi variabili che rappresentano le "basi" sulle quali applicare i singoli coefficienti (*invariati rispetto alle precedenti annualità*), da utilizzare per la determinazione delle singole tariffe, sia di parte fissa, che di parte variabile.

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Codice	Descrizione categoria	Coeff.Quota Fissa	Tariffa fissa €/mq	Coeff.Quota Variabile	Tariffa variabile €/utenza
		KA		KB	
31	USO DOMESTICO - FINO A 1 COMPONENTE	0,82	0,833988	1	89,479805
31	USO DOMESTICO - 2 COMPONENTI	0,92	0,935693	1,4	125,271726
31	USO DOMESTICO - 3 COMPONENTI	1,03	1,047570	1,8	161,063648
31	USO DOMESTICO - 4 COMPONENTI	1,1	1,118764	2,2	196,855569
31	USO DOMESTICO - 5 COMPONENTI	1,17	1,189959	2,9	259,491432
31	USO DOMESTICO - 6 O PIÙ COMPONENTI	1,21	1,230641	3,4	304,231334

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Codice	Descrizione categoria	Coeff.Quota Fissa	Tariffa fissa €/mq	Coeff.Quota Variabile	Tariffa variabile €/mq
		KC		KD	
1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	0,34	0,391015	2,93	0,531365
4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	0,23	0,264512	1,95	0,353639
5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	1,04	1,196048	8,68	1,574144
6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0,67	0,770530	5,54	1,004695
7	CASE DI CURA E RIPOSO	0,93	1,069543	7,88	1,429062
8	UFFICI,AGENZIE	0,76	0,874035	6,48	1,175169
9	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI NEGOZI	0,48	0,552022	4,1	0,743549
10	ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	0,86	0,989039	7,28	1,320250
11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	0,86	0,989039	7,31	1,325691
12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	0,68	0,782031	5,75	1,042779
14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,42	0,483019	3,57	0,647430
15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,53	0,609524	4,47	0,810648
16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	5,01	5,761730	42,56	7,718386
17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	3,83	4,404676	32,52	5,897600
18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FO	1,91	2,196589	16,2	2,937920
22	AGRITURISMO CON RISTORANTE	1,02	1,173048	8,66	1,570518
23	AGRITURISMO SENZA RISTORANTE	0,65	0,747530	5,52	1,001068